

N. R.G. 1301/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1301/2019** promossa da:

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO



_____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

_____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO _____), con il patrocinio dell'avv. CAMPLESE DANILO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAMPLESE DANILO BERARDO

ATTORE/I

contro

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), con il patrocinio dell'avv. TRENTINI ANTONELLA e dell'avv. CARESTIA GIULIA (CRSGLI54B65A944S)

pagina 2 di 10



PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 BOLOGNA; ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O AVVOCATURA DEL
COMUNE 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TRENTINI ANTONELLA

CONVENUTO

In punto a: previdenza complementare.

Svolgimento del fatto e dei motivi di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 22.5.2019 al Tribunale di Bologna, in
funzione di Giudice del Lavoro, i ricorrenti indicati in epigrafe,
tutti dipendenti del comune di Bologna, in servizio quali addetti
alla Polizia Municipale, hanno convenuto in giudizio il datore di
lavoro.

I ricorrenti hanno premesso che avevano aderito dalla fine del 2009 a
diversi "fondi aperti" di previdenza complementare/integrativa
prevedendo la predetta fonte contrattuale istitutiva della previdenza
complementare/integrativa in loro favore in forza delle previsioni
dei CCDI del 2007, 2008 e 2009 aventi ad oggetto le quote dei
proventi di sanzioni amministrative di cui all'art. 208 Cds da
destinare, *ex lege*, a forme previdenziali complementari/integrative e
stipulati tra il Comune di Bologna e le competenti "delegazioni
trattanti" di parte sindacale; che pertanto, a seguito degli accordi
sindacali decentrati integrativi del 13 Giugno 2007 (doc. 2 ric.) e
del 26 Giugno 2008 l'autorità comunale avrebbe provveduto "*a
versare gli importi pro capite annualmente accantonati ai fondi
chiusi o aperti o alle compagnie di assicurazione o agli altri
soggetti autonomamente individuati dal singolo lavoratore per la
sottoscrizione di polizze assicurative sanitarie o previdenziali; -
in ogni caso, stante il vincolo di destinazione a scopi previdenziali
o assistenziali delle somme in oggetto, l'AC provvederà al versamento*



solo se dalla documentazione fornita dai singoli lavoratori risulti l'esistenza di polizze o di analoghi prodotti che sono effettivamente corrispondenti a tali scopi; ..." (doc. 3 ric.). In esecuzione di detti accordi sindacali decentrati integrativi, con Determinazione del 01/12/2009 del Direttore dell'Area Sicurezza territoriale, il Comune di Bologna aveva dato avvio alla effettiva applicazione delle procedure integranti le "misure di assistenza e di previdenza per il personale" dei Corpi di Polizia locale che lo stesso testo del citato art. 208 CdS (così come novellato dalla legge 29/07/10 n. 120) poneva, alla fine e nella misura del 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dello stesso CdS accertate da detti Corpi di Polizia, anche legislativamente nella "disponibilità di impiego" a tale scopi da parte delle Amministrazione degli Enti locali datori di lavoro. A seguito delle esplicite indicazioni da parte dei lavoratori di adesione a "Fondi aperti" di previdenza complementare/integrativa quali PENSPLAN PLURIFONDS (da parte dei ricorrenti Allori, Benuzzi, Cavicchioli, Cesare, Ferri, Mazzanti, Parmeggiani e Verucchi), Unipol Insieme (da parte delle ricorrenti Balocchi e Verasani e i ricorrenti Corazza e Foschieri), Azimut Previdenza (da parte del ricorrente Luppi), PREVIRAS (da parte della ricorrente Taglioli), l'amministrazione Comunale di Bologna aveva provveduto, sulla scorta degli accantonamenti *pro capite* annualmente autorizzati sotto il profilo contabile e a far data dall'anno 2009, a versare detti emolumenti ai Fondo aperti di previdenza integrativa da loro scelto. Tuttavia, successivamente ed a seguito della stipulazione in data 21 Maggio 2018 del nuovo "CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2016-2018", l'Amministrazione Comunale, fornendo a parere dei ricorrenti una non corretta interpretazione dell'art. 56-quater del predetto CCNL, aveva imposto a tutti i lavoratori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna una "coattiva" adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, "Fondo chiuso" istituito con Accordo sindacale del 14 maggio 2007 e



relativo, in realtà, alla gestione di fondi pensionistici integrativi dei lavoratori dipendenti finanziati, in parte, da "prelievi volontari" sugli accantonamenti del TFR ed, in parte, da "contributi datoriali". I ricorrenti contestavano la determinazione datoriale che, secondo la loro prospettazione, non aveva tenuto in alcun conto la formulazione letterale del citato art. 56-quater del CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2016-2018 che testualmente recita: "1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. N. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) **contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;** b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale" sostenendo come sia l'Accordo integrativo del 13 giugno 2007 che quello "attuativo" del 26 Giugno 2008, costituenti, ex lege, la fonte istitutiva della previdenza complementare in favore dei dipendenti della Polizia Municipale del Comune di Bologna, non risultassero disdettati della parti firmatarie.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni: "- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a scegliere le forme pensionistiche complementari a cui aderire e/o, in ogni caso, di conservare l'adesione alle forme pensionistiche complementari individuali già intervenute e indicate all'Amministrazione Comunale resistente, e - conseguentemente condannare il COMUNE di BOLOGNA (C.F. e P.Iva 01232710374), in persona del Sindaco pro-tempore in carica, con sede in 40124-Bologna, Piazza Maggiore n. 6, al versamento degli importi pro capite



annualmente accantonati ex art. 208 CdS a fini previdenziali alle forme pensionistiche complementari individuali già intervenute e indicate all'Amministrazione Comunale resistente dai lavoratori ricorrenti. Il tutto previa eventuale disapplicazione di ogni atto, accordo o delibera, anche proveniente da altre amministrazioni, ritenuto ostativo all'accoglimento del presente ricorso. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge (...)”.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del Comune di Bologna e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza odierna che a causa della nota emergenza causata dal virus COVID-19, si è tenuta ai sensi dell'art. 83 lett. h) del decreto legge n. 18/2020 e del D.l., riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione.

Si premette che la questione oggetto di causa riguarda la destinazione di una parte dei proventi incassati dal Comune dalle sanzioni amministrative. La materia è disciplinata dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992, art. 208 (“Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”), che, al comma 2, lett. a, prevede testualmente: “(...) 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal art. 32, comma 4, della l. 17/5/1999, n. 144, ... e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione”, e, al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1, ovvero Regioni, Province e Comuni, fosse devoluta alle finalità indicate al comma 2. Anche se non espressamente menzionato nell'art. 208, in ossequio al principio di corrispondenza fissato nel testo della norma, analoga destinazione (assistenza e previdenza) è disposta, per le somme devolute ai comuni, a favore del personale



della Polizia municipale (Corte Cost. n. 460 del 17/10/2000). Successivamente è intervenuta la Legge n. 120/2010, la quale ha riformulato il comma 4 dell'art. 208 C.d.S., procedendo ad una puntuale elencazione delle destinazioni che i Comuni possono dare ai proventi delle sanzioni amministrative, indicando espressamente forme di previdenza e assistenza a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Ciò premesso, passando all'esame specifico del caso che qui interessa, risulta documentato e incontestato che, con gli accordi sindacali del 13/06/2007, del 26/6/2008, e del 30/09/2009, il Comune di Bologna, recependo tale previsione legislativa, ha stipulato con le parti sociali una serie di accordi sindacali per definire la decorrenza di applicazione, le modalità e i criteri di destinazione della quota della sanzioni riscosse a forme di previdenza assistenza (cfr. docc. 1, 2, 3 conv.). Risulta inoltre incontestato che, alla data di definizione degli accordi sull'applicazione dell'art 208 C.d.S., cioè nel 2007, 2008 e 2009, non era operativo per i dipendenti degli Enti Locali il Fondo Pensione c.d. "di comparto" - cd. "Fondo Pensione complementare", inizialmente denominato "Perseo", ed attualmente rinominato "Perseo Sirio", riservato ai dipendenti degli Enti Locali e di altre pubbliche amministrazioni -; tale fondo è stato costituito il 21/12/2010, autorizzato all'esercizio il 22/11/2011, ed è diventato operativo, così raccogliendo adesioni **solo a partire dal 15/9/2012**. Risulta inoltre incontestato che, sino a tale, data gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale non avevano potuto optare per la devoluzione della propria quota di proventi a Enti/casse assistenziali (sino al 2012 inesistente); sono stati scelti, quindi, solo Fondi Pensioni Aperti o dei Piani Individuali Pensionistici, ai quali sia il dipendente che l'Ente versavano quindi la contribuzione. In forza della situazione di fatto descritta e in forza di quanto previsto dalle norme citate (e dell'assetto vigente sino al 2018) il Comune convenuto ha provveduto al versamento della contribuzione maturata dagli iscritti nel periodo



2007/2017 (ndr: il primo versamento effettuato nel 2009 comprendeva anche le competenze 2007 e 2008), alle diverse Forme pensionistiche cui si sono iscritti gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale. In data 21/5/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Comparto Funzioni locali. L'art. 56 quater ("Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada") prevede testualmente: "1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs. n.285/1992, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio ; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) ...; c) ...". I ricorrenti deducono la non corretta interpretazione da parte del comune resistente della disposizioni citata. I rilievi attorei non sono fondati. Si osserva che il CCNL 2016-2018, con l'aggiunta di detto periodo, ha inteso far salva l'adesione - e non la contribuzione, come sostenuto da parte ricorrente - a forme di previdenza già individuate dal dipendente, alle quali quest'ultimo può continuare ad effettuare i versamenti. Diversamente, **la quota di proventi prevista dall'art. 208 Codice della Strada**, poiché l'art. 56 quater cit. del nuovo CCNL , dal 21. 5.2018, ne ha disposto l'obbligatorietà della destinazione dei tali proventi al "Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio". Sulla la questione in oggetto è intervenuta in data 11/09/2018 la nota congiunta emanata dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), e dal "Fondo Perseo Sirio", con la quale è stata ribadita l'obbligatorietà del conferimento delle quote ex art. 208 cod. strada al fondo Perseo Sirio. La predetta nota così stabilisce: "Dal predetto disposto contrattuale ne consegue che le quote ex art.208 destinate a previdenza complementare, a far data dal 21 maggio devono essere conferite al Fondo Pensione negoziale Perseo Sirio" (doc. n. 4



conv.). Nella predetta nota è stato puntualmente chiarito che, se per l'Ente pubblico l'adesione al fondo in questione è un obbligo; tale obbligo non si estende al dipendente, il quale non ha nessun obbligo di aderire o contribuire al Fondo Perseo Sirio: il Fondo infatti ha appositamente modificato lo Statuto e le procedure interne per gestire i soggetti etichettati come "aderenti contrattuali" (ovvero da contrattazione collettiva), che non sono quindi obbligati ad optare per il TFR e non sono obbligati a versare, una contribuzione mensile pari almeno all' 1% della retribuzione lorda fissa. Sulla stessa linea di A.N.C.I. e di Fondo Perseo Sirio, s pone l'interpretazione fornita dall'1'A.R.A.N. (Agenzia di Rappresentanza Negoziale della P.A.), con proprio parere del 18/9/2018 (doc. n. 5 conv.), reso in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Brescia il 13/7/2018 (doc. n. 6 conv.), confermato con successivo parere del 20/2/2019 (doc. n. 7 conv.), reso in risposta al quesito di un altro Ente. Come emerge con evidenza dalla lettura dei predetti pareri, dal 21 maggio 2018, le quote ex art. 208 del d.lgs. 285/1992 destinate a previdenza complementare devono essere obbligatoriamente conferite dal datore di lavoro pubblico al Fondo Perseo-Sirio. **Tale fondo risulta pertanto l'unico destinatario delle risorse pubbliche derivanti dai proventi di cui all'art. 208 del codice della strada.** Ciò non toglie che, a richiesta del lavoratore, possano essere mantenute le posizioni individuali già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite - *"è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione..."* -.

Pertanto correttamente in esecuzione di tali disposizioni di legge e pattizie nazionali (art. 208 C.d.S. e art. 56 quater CCNL Funzioni Locali), il Comune di Bologna, in una comunicazione trasmessa a tutti gli appartenenti al corpo di polizia municipale ha adeguato i propri procedimenti contributivi, informando che salvo specificazione espressa, le clausole contrattuali entrano in vigore il giorno successivo alla firma: poiché il CCNL è stato firmato il 21/5/2018,



l'art. 56 quater è in vigore dal 22/5/2018, per i dipendenti che non hanno comunicato all'Area Personale e Organizzazione, anteriormente al 22 maggio 2018, la scelta della forma di previdenza privata, la contribuzione derivante dall'applicazione dell'art 208 sarà versata al Fondo Perseo Sirio, mentre, per coloro che avevano già comunicato all'Area Personale e Organizzazione la scelta di una forma di previdenza complementare, la contribuzione maturata anteriormente all'entrata in vigore del CCNL (cioé fino al 21/05/2018) sarebbe stata versata alle forme di previdenza complementare alle quali gli interessati avevano già aderito, mentre la contribuzione maturata dal 22/05/2018 sarebbe stata versata, obbligatoriamente, al Fondo Perseo Sirio.

Per le predette ragioni, il ricorso è infondato e viene respinto. La novità della controversia giustifica l'integrale compensazione della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente decidendo, così giudica:

- **respinge il ricorso;**
- **compensa le spese della presente fase processuale.**

Bologna il 16/04/2020

Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

